

LABOR

6

Il lavoro nel diritto

Rivista bimestrale

novembre-dicembre 2024

DIRETTA DA
Oronzo Mazzotta

www.rivistalabor.it

IN EVIDENZA

La Corte costituzionale e i licenziamenti

Oronzo Mazzotta, Carlo Pisani, Pasqualino Albi, Stefano Visonà,
Daniela Comandè, Simone Varva, Maurizio Falsone

Politiche attive, povertà e vulnerabilità sociale: quali strumenti per favorire il lavoro carcerario?

Francesca Malzani

Giurisprudenza commentata

Vincenzo Ferrante, Filippo Bordoni

Saggi

ORONZO MAZZOTTA, <i>La Corte costituzionale e i licenziamenti: fra diritto civile e diritto del lavoro</i>	631
CARLO PISANI, <i>Ars distinguendi, gradualità e proporzionalità dimenticate: a proposito delle sentenze n. 128 e n. 129 del giudice delle leggi</i>	647
PASQUALINO ALBI, <i>Il discrimen fra ipotesi soggette alla tutela reintegratoria e ipotesi soggette alla tutela indennitaria</i>	659
STEFANO VISONÀ, <i>La disciplina dei licenziamenti, oggi, e la sua conformità ai principi costituzionali: profili generali</i>	667
DANIELA COMANDÈ, <i>La forza centripeta dell'ambito applicativo del Jobs Act: la Consulta procede a passo di gambero</i>	675
SIMONE VARVA, <i>Piccole imprese e criteri di dimensionamento nella disciplina del licenziamento illegittimo</i>	687
MAURIZIO FALSONE, <i>Il blocco dei licenziamenti di epoca covid e il caso dei dirigenti: che lezione trarre dall'esperienza pandemica?</i>	701
FRANCESCA MALZANI, <i>Politiche attive, povertà e vulnerabilità sociale: quali strumenti per favorire il lavoro carcerario?</i>	715

Giurisprudenza commentata

VINCENZO FERRANTE, <i>Una interessante pronunzia in tema di omessa contribuzione</i>	733
FILIPPO BORDONI, <i>Comporto e accomodamenti ragionevoli: una questione definitoria?</i>	747

Indice analitico delle sentenze

Licenziamenti – superamento del comporta – disabilità – discriminazione – accomodamenti ragionevoli (*Cass., 2 maggio 2024, n. 11731, con nota di BORDONI*)

Previdenza ed assistenza – Contributi – Mancato versamento da parte del datore di lavoro – Diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa – Interesse ad agire – Sussistenza anche in assenza di prova di danno attuale – Litisconsorzio necessario dell'INPS in sede di rinvio – Esclusione (*Cass., 2 maggio 2024, n. 11730, con nota di FERRANTE*)

Indice cronologico delle sentenze

Giorno	Autorità	Pagina
	2024	
	<i>Maggio</i>	
2	Cass., n. 11730	733
2	Cass., n. 11731	747

Notizie sugli autori

PASQUALINO ALBI – professore ordinario nell'Università di Pisa

FILIPPO BORDONI – dottorando nell'Università degli studi di Milano Bicocca

DANIELA COMANDÈ – professoressa associata nell'Università degli studi della Tuscia

MAURIZIO FALSONE – professore associato nell'Università Ca' Foscari Venezia

VINCENZO FERRANTE – professore ordinario nell'Università Cattolica di Milano

FRANCESCA MALZANI – professoressa ordinaria nell'Università degli studi di Brescia

ORONZO MAZZOTTA – professore emerito nell'Università di Pisa

CARLO PISANI – professore ordinario nell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

SIMONE VARVA – professore associato nell'Università degli studi di Milano Bicocca

STEFANO VISONÀ – magistrato presso la procura generale della Corte di cassazione

CORTE DI CASSAZIONE, sez. lav., ordinanza 2 maggio 2024, n. 11730; Pres. Esposito – Est. Rivero – Al. An. (avv. R. Martelli) c. E.-E. soc. coop (avv. R. Manfrino).
Cass. con rinvio App. Torino 22 settembre 2021

Previdenza ed assistenza – Contributi – Mancato versamento da parte del datore di lavoro – Diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa – Interesse ad agire – Assistenza anche in assenza di prova di danno attuale – Litisconsorzio necessario dell’INPS in sede di rinvio – Esclusione.

Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’Inps.

(Omissis)

1. Con l’unico motivo di ricorso ex art.360 n. 3 c.p.c. il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, in relazione agli artt. 2115 e 2116 c.c. ed in relazione all’art. 38 Cost. e 100 c.p.c. relativamente all’obbligo del datore di lavoro di provvedere ai versamenti contributivi, al diritto del lavoratore alla contribuzione ed all’interesse ad agire per ottenerne il riconoscimento giudiziale.

2. Viene ricordato nel ricorso che il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo alla regolarità della sua posizione contributiva, diritto che trova fondamento sia nell’art. 38 della Carta costituzionale, sia nell’art. 2116 del c.c. che al secondo comma prevede che l’imprenditore sia responsabile, verso il lavoratore, per il danno che deriva al lavoratore dal mancato corretto versamento contributivo. A fronte di tale diritto al corretto versamento contributivo sorge il diritto del lavoratore ad ottenere l’accertamento giudiziale della omissione conseguentemente alla responsabilità per inadempimento del datore di lavoro.

3. Ciò posto, va, preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per difetto di specificità e sotto il profilo della mancata censura delle affermazioni in diritto e di fatto contenute nella sentenza impugnata.

Al contrario, come emerge dalle premesse di fatto, con il motivo proposto il ricorrente ha censurato specificamente la *ratio decidendi* della impugnata sentenza sostenendo che, come già dedotto nella domanda svolta, sussistesse il proprio interesse ad accertare che l’impegno lavorativo e l’orario di lavoro osservato nel periodo dal 2.4.2007 al 4.4.2009 fosse stato a tempo

pieno e cioè di oltre quaranta ore settimanali e non a part time, come formalmente indicato dalla convenuta; e che, conseguentemente, il datore fosse tenuto a versare presso l’INPS la contribuzione per un rapporto di lavoro a tempo pieno, per un autista inquadrato nel V livello del Ccnl Trasporto merci.

In proposito il ricorrente ha pure ribadito che la sussistenza del proprio interesse all’accertamento dell’omissione contributiva in discorso fosse evidente posto che “accertata la circostanza e cioè che l’impegno lavorativo del ricorrente era almeno di 40 ore settimanali, la ovvia conseguenza era che alla convenuta sarebbe stata proposta istanza di costituzione di rendita ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338 al fine di integrare la contribuzione del ricorrente, poi in difetto della proposizione della domanda da parte della convenuta avrebbe potuto il ricorrente proporla all’Inps, col risultato di anticipare la data del pensionamento e di godere di una pensione più elevata. Anche in virtù del decreto legge n. 4/2019 istitutiva della c.d. pensione con quota cento (62 anni e 38 di contributi) era evidente l’interesse del lavoratore ricorrente di possedere il maggior numero di contributi possibili”.

4. In secondo luogo, sempre in via preliminare, è altresì infondato sostenere che la Corte di appello avesse accertato la mancata allegazione e dimostrazione del ricorrente di aver svolto l’attività lavorativa a tempo pieno nel periodo sopraindicato (si ripete, dal 2.4.2007 al 4.4.2009). Posto che, al contrario, tanto la sentenza di secondo grado, quanto quella di primo grado, avevano respinto la domanda sulla scorta della preliminare ed esclusiva affermazione della carenza di interesse ad agire, per non avere il ricorrente comprovato che il computo del solo tempo parziale al 50% per

l'attività del lavoro prestata a tempo pieno lo avesse deprivato sul piano contributivo di una quota di versamenti utile al fine del conseguimento della possibilità di fruire di un trattamento pensionistico.

5. Tanto premesso, la questione giuridica devoluta a questo Collegio consiste, pertanto, nello stabilire se il lavoratore possa agire per l'accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all'effettiva prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di qualsivoglia trattamento previdenziale; oppure se la tutela giudiziale sia condizionata dall'allegazione e dimostrazione in termini puntuali, come sostiene la Corte di merito, del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l'omissione datoriale di pagamento dei contributi.

6. Il motivo è manifestamente fondato, essendo *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art. 2116, 2° comma).

7. Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso".

Così Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n. 22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963; Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982, n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677; 6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n. 1926; 9.1.1979, n. 144).

Infine, da ultimo, sull'autonomo diritto al regolare versamento contributivo e sulla tutela di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, v. Cass. n. 7212 del 18.3.2024, punto 10.

8. Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui – pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) – il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso.

9. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge.

"Più precisamente, il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto-mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali". In tali termini si è espressa già Cass. n. 7104 del 1992, la quale aggiunge: "secondo un indirizzo risalente alle sentenze nn. 2392-1965 e 912-1966 di questa Corte (e confermato e precisato successivamente: cfr. Cas. nn. 1304-1971 e 1374-1974 citate), l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell'INPS ai contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi: arg. ex Cass. n. 9270-1987); b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116-2 c.c., azionabile quando – per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto – la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile."

10. Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell'attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità.

Avendo quindi sempre il lavoratore un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi, come effi-

cacemente affermato dalla stessa difesa ricorrente nel giudizio in oggetto.

11. Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione. 12.- Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità riconoscendo con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell'accertamento, anche incidentale.

“Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Così, Sez. L, n. 5825/1995, e in senso conforme Sez. L n. 10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/201; n. 22660/2016 e le altre prima citate).

13. Pertanto, non vi è alcun motivo giustificato per disattendere tale indirizzo in una controversia come quella in esame, instaurata dal lavoratore ricorrente allo scopo di fare accertare, a fronte di un'omissione contributiva, il proprio “diritto alla integrità della posizione contributiva”.

14. Va solo chiarito che la domanda di accertamento proposta, secondo principi risalenti, sorge sul piano contrattuale, con l'instaurazione del rapporto di lavoro, e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei

cui riguardi – come ripetutamente detto – il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto.

15. La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.

16. Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338).

17. Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. (Cass. n. 6722 del 10/03/2021).

18. Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso inoltre la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo, Cass. n. 7212/2024 cit.).

19. Va pure evidenziato che la conclusione qui raggiunta non pone certamente alcun profilo di contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 8956, 17320 e 24924 del 2020) la quale ha sostenuto che, quando chiedo la condanna del datore al pagamento dei contributi, il lavoratore sia tenuto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio in cassazione e con effetto di annullamento del processo e rimessione del giudizio in primo grado. Ma in senso contrario si è posta la successiva Cass. n. 20697/2022 la quale invece – stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per l'annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a

pagare i contributi all'Inps, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.

20. Premesso che l'eventuale espletamento di quest'ultimo estremo incombente sarebbe comunque subordinato all'identificazione di una domanda di condanna da parte del giudice di merito (da effettuarsi in base all'individuazione dell'effettiva finalità che spinge l'attore a promuovere il giudizio; Cass. n. 19435 del 20/07/2018; Cass. n. 5832/21), nel caso di specie tale possibilità è però – per definizione – esclusa in considerazione del fatto che si discute, pacificamente, di una domanda di accertamento e non di condanna.

21. Dell'impugnata sentenza s'impone, perciò, la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto [di cui alla massima].

(Omissis)

Una interessante pronunzia in tema di omessa contribuzione

SOMMARIO: 1. La vicenda di causa. – 2. Attualità del danno conseguente ad omissione contributiva. – 3. Natura attuale del pregiudizio ed effetti conseguenti. – 4. Azione di accertamento e di condanna: differenze quanto alla completezza del contraddittorio. – 5. Conclusioni: “*entia non sunt multiplicanda*”.

Sinossi. La pronunzia affronta la questione della legittimazione del lavoratore a proporre azione nei confronti del datore in caso di omissione contributiva, quando ancora non abbia richiesto il pensionamento. La Corte, riformando la pronunzia della Corte d'appello, ritiene che il lavoratore abbia comunque interesse ad agire anche se manchi un pregiudizio concreto, perché il diritto del singolo all'integrità della propria “posizione contributiva” non richiede che sia provata l'attualità del danno. Proiettandosi anche sul giudizio di rinvio la Corte si propone nelle motivazioni di formulare una sorta di compendio che dia sistematicità alla materia, anche in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio con l'INPS nei casi in cui venga in rilievo un'omissione contributiva. La nota condivide gli esiti cui giunge la Corte, ma non le motivazioni, ritenendo che la nozione di posizione contributiva non sia necessaria a descrivere gli effetti dell'omissione, una volta che si sia adottato per tutti i lavoratori il sistema contributivo.

Abstract. *The ruling addresses the issue of the worker's legitimacy to bring action against the employer in the event of failure to pay social security contributions, when he has not yet requested retirement. The Court, reforming the ruling of the Court of Appeal, believes that the worker still has an interest in taking action even if there is no concrete prejudice, because the individual's right to the integrity of their “contributory position” does not require that concreteness be proven of the damage. Also focusing on the following phases, the Court aims to formulate a sort of compendium that gives systematicity to the matter, also in relation to the need to integrate the trial with the INPS in cases where omission in paying social contributions is highlighted. The note approves the findings reached by the Court, but not the reasons, believing that the notion of contributory “position” is not necessary to describe the effects of the omission, once the “contributory system” has been adopted for all workers in calculating the social security pensions.*

1. La vicenda di causa.

Il caso deciso dalla sentenza che si annota può riassumersi facilmente: mediante ricorso al giudice del lavoro, in prossimità della pensione, il ricorrente denunciava di aver lavorato per un certo periodo solo apparentemente ad orario ridotto, mentre nei fatti la durata della prestazione resa era *full time*; chiedeva, alla luce di tanto, che venisse accertato il suo diritto alla corresponsione delle differenze retributive derivanti, in termini di “incidenze”, dall’orario più lungo, con ogni conseguenza anche in ordine al versamento dei contributi obbligatori.

Il giudice di merito rigettava però quest’ultima domanda, ritenendo insussistente un «interesse ad agire in capo al ricorrente per l’accertamento della maggiore contribuzione dovuta, in mancanza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla condizione lamentata ed in relazione alla mancata deduzione del risultato utile che la pronuncia del solo accertamento invocato dal lavoratore avrebbe potuto determinare» (punto 4 delle premesse della sentenza annotata).

Secondo la Corte territoriale ed in conformità ad un risalente orientamento di legittimità, per poter agire con la domanda di accertamento dei contributi, il lavoratore «avrebbe dovuto allegare e provare in termini puntuali, non solo di aver svolto attività lavorativa a tempo pieno ... ma anche e specialmente che il mancato computo del tempo pieno ... lo avesse privato sul piano contributivo di una quota di versamenti utile al fine del conseguimento della possibilità di fruire del trattamento pensionistico» (*ibid.*).

Questa conclusione non viene condivisa dal giudice di legittimità, che riforma la sentenza gravata, ritenendo invece validamente proposta la domanda di accertamento, in quanto, secondo l’amplessissima giurisprudenza richiamata in motivazione, il lavoratore è comunque titolare – si afferma – del «diritto, di derivazione costituzionale, alla posizione contributiva», a cui il mancato integrale versamento di quanto dovuto all’Istituto reca pregiudizio (“danno da irregolarità contributiva”), quale «comportamento potenzialmente dannoso» (punto 8 della motivazione).

Da qui ulteriori considerazioni sulla distinzione fra la domanda per una sentenza di accertamento della regolarità contributiva e quella per la condanna al pagamento dei contributi omessi, essendo richiesta solo in questa seconda ipotesi l’integrazione del contraddittorio (con la conseguenza, tuttavia, in carenza, di una caducazione solo parziale della pronuncia, a differenza di quanto affermato, invece, in alcune recenti sentenze della medesima suprema Corte del 2020: v. *paragrafi* 15, 17 e 19 delle motivazioni).

2. Attualità del danno conseguente ad omissione contributiva.

Riassunta la sentenza¹, solo si può che aggiungere che, se il risultato cui giunge la Corte è largamente condivisibile sul piano della soluzione concreta, manca ancora, sul piano sistematico, un più attento confronto con le modifiche legislative che si sono registrate, oramai quasi un trentennio fa, con la l. 8 agosto 1995, n. 335, là dove la Corte (richiamando massime risalenti al 1992 e prima ancora al 1965) giunge a superare la pronunzia di merito solo affermando che l'accertamento è possibile «prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale».

Ed invero, salvo che per casi davvero particolari (v. *infra*, nota 6), l'omissione dei contributi costituisce sempre danno *in re ipsa*, legittimando quindi il lavoratore assicurato a proporre azione, senza bisogno di allegare, o provare, ulteriori elementi a sostegno della domanda diretta al suo accertamento o alla condanna (e senza che si debba attendere il consumarsi del termine di prescrizione per il versamento dei contributi stessi).

A questa conclusione, che pure la Corte intuisce senza però un conseguente sviluppo argomentativo (v. *paragrafo* 10 delle motivazioni), si giunge in ragione del fatto che, alla luce delle modifiche introdotte nel 2011 dal c.d. decreto “salva-Italia” (o “legge Fornero”), oramai tutti i lavoratori subordinati si vedono applicato, per i periodi dal 2012 in avanti, il sistema contributivo (art. 1, comma 6, l. n. 335/95 e art. 24, comma 2, d.l. n. 201/11), di modo che, essendo l'importo dell'assegno mensile di pensione calcolato, in via diretta ed immediata, sulla base dell'ammontare dei contributi versati lungo l'intero arco della vita, ogni omissione produce sempre un danno concreto ed attuale, senza che possa in alcun modo parlarsi di un pregiudizio futuro o anche solo potenziale, che richieda poi un qualche completamento sul piano delle prospettazioni o delle prove, per poter legittimare il ricorrente alla proposizione delle azioni a tutela dei suoi diritti.

Non era così in passato, per tutti, prima della riforma del 1995, e, ancora in anni recenti, per quei lavoratori che erano stati tenuti indenni da quelle modifiche, avendo già maturato una anzianità contributiva superiore a 18 anni al momento dell'entrata in vigore della riforma (art. 1, comma 13, l. 8 agosto 1995, n. 335). Con il metodo di calcolo della pensione retributiva, infatti, anche una omissione totale poteva rimanere senza alcuna conseguenza negativa, ove il lavoratore avesse potuto riunire, al termine della carriera, più di quaranta anni di lavoro, poiché, in quel sistema, i periodi che si fossero aggiunti dopo aver raggiunto l'anzianità contributiva massima non producevano effetti sul calcolo finale della pensione.

¹ In assenza di trattazione specifica sul punto, non resta che rinviare alle opere generali e fra queste a: AVIO, *Della previdenza e dell'assistenza (artt. 2114-2117)*, in *Comm Scb*, Giuffrè, 2012, oltre ai diffusissimi: CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2022, XVI ed.; PESSI, *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2022, X ed.; PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2012, XIX ed. (ora come PERSIANI, D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2019, III ed.); G. SANTORO - PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico*, UTET, 2014, IV ed.; FERRANTE - TRANQUILLO, *Nozioni di diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2019, IV ed.

In altri termini, e per fare un esempio concreto, se il lavoratore, iniziando a lavorare a 15 anni avesse visto versati i contributi solo a partire dal 18° anno d'età e avesse avuto poi accesso alla pensione all'età di 59 anni, lavorando ininterrottamente così da raggiungere il tetto massimo di anzianità contributiva di cui sopra si è detto (pari a 40 anni), nessun pregiudizio avrebbe potuto lamentarsi in ordine alle omissioni relative al periodo iniziale, poiché quei tre anni, anche ove fossero stati aggiunti ai requisiti necessari al sorgere del diritto a pensione, non ne avrebbero in nulla modificato l'importo finale (potendo semmai tornare utile solo ai fini di un accesso anticipato alla pensione, che tuttavia costituisce effetto conseguente ad una scelta individuale, a fronte del maturare delle altre condizioni previste per legge, di modo che il danno risultava in questi soli casi effettivamente sempre potenziale o ipotetico, venendosi a concretare solo al momento in cui l'interessato si fosse determinato al pensionamento *olim* "di anzianità").

Anzi, ove si consideri la circostanza che il caso deciso dalla sentenza che si annota riguarda una omissione solo parziale (essendosi versati contributi in misura ridotta rispetto al dovuto, a ragione del *part time* falsamente dichiarato), pure si deve segnalare che non era infrequente in passato che una condotta analoga a quella ora descritta, restasse priva di ricadute negative. Ed invero, poiché nel sistema della pensione retributiva, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. riforma "Amato"), ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori privati erano rilevanti esclusivamente gli ultimi cinque anni, ben poteva capitare che, per tutta la vita lavorativa, il rapporto fosse denunziato in relazione ad un orario ridotto; e tanto senza danno per la futura pensione, sol che si avesse l'accortezza di far emergere la durata effettiva in relazione al quinquennio finale, che solo veniva in rilievo ai fini della determinazione della base pensionabile.

Né aveva importanza che per tutti gli altri anni la contribuzione fosse stata modesta, poiché questa, una volta superati i minimali annui, era comunque idonea a far maturare la percentuale (sostanzialmente in ragione del 2% per anno), cui poi rapportare la base pensionabile, ai fini del calcolo della misura della pensione.

Al contrario, nel sistema contributivo, una volta maturata l'anzianità minima (pari a soli cinque anni, malgrado le più recenti riforme), si ha sempre diritto alla pensione, senza che possa individuarsi un qualche periodo irrilevante ai fini dell'importo che l'INPS è chiamato a corrispondere mensilmente al pensionato, essendo la misura della pensione frutto diretto del complessivo montante accantonato (seppur solo virtualmente, in quanto il sistema continua a fondarsi su un finanziamento a ripartizione) nel corso dell'intera carriera presso il fondo di competenza (per i subordinati, il FPLD).

Peraltro, a conferma che ogni omissione produce un danno, si deve ricordare che la giurisprudenza più recente, prendendo posizione in ordine ad una questione molto dibattuta anche in passato, ha ritenuto² che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 l. n. 12 agosto 1962, n. 1338, è soggetto all'ordinaria prescrizione de-

² Cass., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27683 e Cass., sez. un., 14 settembre 2017, n. 21302. Si deve segnalare che l'assegnazione alle sezioni unite è stata conseguente al fatto che fra i motivi del ricorso ve ne era uno che atteneva a questioni di giurisdizione.

cennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'INPS³.

Già solo per questo motivo, dunque, pare difficile negare rilievo al mancato versamento, poiché è a questa circostanza che si collega l'inizio del decorrere del diritto al risarcimento "in forma specifica" (mentre in passato, in coerenza con la natura solo potenziale del danno, si riteneva che i termini per l'azione di danno o per la costituzione della riserva matematica iniziassero a decorrere solo dalla data di maturazione del diritto a pensione, ovvero dal momento in cui l'Istituto rigettava la domanda per la prestazione presentata dal lavoratore⁴).

L'attualità del danno, peraltro, resta confermata anche quando, non essendo ancora decorsi i termini di prescrizione, sia ancora possibile il versamento tardivo e ciò per l'evidente ragione che nulla garantisce che questo verrà effettivamente operato. Né in senso contrario potrà invocarsi il principio dell'automaticità delle prestazioni (art. 2116, comma 1, c.c.), per le medesime ragioni logico-sistematiche per cui deve ammettersi l'azione per l'adempimento nei confronti dell'obbligato principale, anche quando sussista garanzia per il creditore. Ed invero, secondo quanto si è affermato in giurisprudenza⁵ il lavoratore «non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti».

Dalle considerazioni che precedono, può dunque concludersi nel senso che appare oramai improprio qualificare come futuro o solo potenziale, il danno che consegue all'omissione, essendo questo invece attuale e certo almeno nell'*an* (ed invero, anche nel *quantum*, ove si tenga conto che è irrilevante, in quanto conseguente ad una scelta individuale, la misura del coefficiente di trasformazione, che dovrà poi concretamente applicarsi al montante per quantificare in misura esatta la pensione dovuta)⁶.

Il danno, peraltro, può anche essere maggiore della semplice differenza aritmetica che discende dal confronto fra il montante "virtuale" e quello effettivo conseguente alla misura della contribuzione sottratta all'obbligo, ben essendo possibile che un'omissione abbia ad incidere sul momento in cui vengono a maturare i requisiti che rendono possibile l'accesso a trattamenti anticipati (e tanto non solo in caso di omissione totale, ma anche solo parziale, poiché per avere accesso ai trattamenti è in genere richiesto che questi raggiungano

³ Nella giurisprudenza di merito nello stesso senso, v. Trib. Teramo, 17 aprile 2023, n. 196; Trib. Bari, 9 giugno 2020, n. 1532 e Trib. Velletri, 1° ottobre 2019, n. 1298, tutte in *Juris data GFL*.

⁴ A riguardo, per brevità, rinvio a FERRANTE e TRANQUILLO, *Nozioni*, cit., 303-4.

⁵ Cass., 9 gennaio 2024, n. 701 e Cass., 10 marzo 2021, n. 6722.

⁶ In verità resta ancora un'ipotesi nella quale il mancato versamento può essere irrilevante: si tratta dei casi nei quali i lavoratori, oramai prossimi a maturare il massimo pensionistico a mente della disciplina precedente alla riforma del 1995, abbiano tratto vantaggio dall'applicazione del metodo contributivo, proprio a ragione del fatto che, in questo modo, veniva a scomparire il limite massimo al trattamento pensionistico. In reazione a queste speciali ipotesi, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 707 ss.) si è disposto che i trattamenti pensionistici «compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge» non possano mai superare l'importo che discenderebbe dalla conservazione del trattamento, come calcolato secondo le regole più antiche. In questi particolari casi, resta ancora valida la natura puramente ipotetica del danno, perché sussiste un massimo insuscettibile di essere superato.

una certo importo economico, salvo che nel caso di raggiungimento dell'età anagrafica di 70 anni).

3. Natura attuale del pregiudizio ed effetti conseguenti.

La conclusione cui si è giunti nel precedente paragrafo non è di poco conto perché rileva ad es. ai fini della validità di una transazione che eventualmente intervenga (secondo la comune esperienza) al termine del rapporto di lavoro: ed invero, se si ritiene, come la sentenza che si annota, che il danno sia solo potenziale, la rinuncia “tombale” ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro che si è soliti apporre all'atto transattivo, sarà sempre improduttiva di effetti quanto al danno da omissione contributiva, di cui all'art. 2116 c.c., perché riferita ad un'entità ancora non acquisita al patrimonio del lavoratore (cfr. art. 1966, comma 2, c.c. che dispone in relazione a quei diritti che per loro natura sono sottratti alla disponibilità delle parti).

Quella esposta, invero, è la conclusione cui è giunta la S.C. in una recente sentenza⁷, motivando la decisione con la circostanza che «il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo»⁸.

Secondo la Corte, infatti, «soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante».

Conclusioni, come si può vedere, che si fondano sulla condivisione del medesimo presupposto asserito nella sentenza che si annota circa l'inattualità del danno, pur in presenza di una conclamata omissione. Ma se si accetta quanto sopra si è osservato circa il sorgere del danno in conseguenza della sola omissione, si dovrà riconoscere che il lavoratore che vedrà maturare per intero il suo trattamento pensionistico nel sistema contributivo, o che comunque sottoscriva una transazione relativa a prestazioni eseguite dopo il 2012, potrà validamente rinunciare alla sua pretesa al risarcimento del danno, quando il rapporto di lavoro venga ad interrompersi, essendo già in grado, al momento stesso dell'omissione, di misurare quanta parte di contribuzione è stata sottratta alla sua pensione e, di conseguenza, quale effetto discenda dal torto subito⁹.

Certamente, per il principio di autonomia del rapporto contributivo, la rinuncia del lavoratore non coinvolgerà gli enti previdenziali, posto che ad essere stato rinunciato è il diritto al risarcimento del danno e non già quello, di natura primaria a mente dell'art. 2113

⁷ Cass., 8 giugno 2021, n. 15497.

⁸ Cass., 30 ottobre 2018, n. 27660.

⁹ Tanto che non è neanche insolito che si provveda a risarcire danni siffatti sostanzialmente in forma specifica, mediante il versamento dell'importo della contribuzione omessa ad un fondo di previdenza complementare, simili essendo oramai i meccanismi che presiedono alla liquidazione degli assegni di primo e secondo “pilastro”.

c.c., dell'ente al versamento dei contributi, tuttavia, per quanto sopra si è detto, l'attualità del danno consente senz'altro di potere rinunciare all'esatto suo risarcimento.

C'è dunque da auspicare che la giurisprudenza della Cassazione abbia a mutare sul punto, riconoscendo che le modifiche sopravvenute rilevano anche in ordine a questo aspetto. E tanto (v. *amplius* § 5 *infra*) anche a ragione del fatto che la nozione di «diritto soggettivo alla regolarità della posizione contributiva» (punto n. 2 della motivazione della sentenza che si annota), per quanto riassuntiva dei profili di disciplina che si sono richiamati, esprime il diritto del singolo al rispetto della disciplina inderogabile di legge (art. 2115 c.c.), ma senza apportare nessun reale vantaggio in termini euristici¹⁰, rispetto alla nozione di danno, che a quelle violazioni consegue, lasciando semmai intendere il contrario, e cioè che gli aspetti in ordine alla regolarità della riscossione si collochino su un piano che attiene ad interessi pubblici, diverso e distinto rispetto alla tutela del singolo ad una pensione adeguata alle sue esigenze di vita

4. Azione di accertamento e di condanna: differenze quanto alla completezza del contraddittorio.

Esaminati gli aspetti che attengono all'attualità del danno, qualche parola pure si deve spendere in ordine alla differenza fra azione di accertamento e di condanna, poiché è in relazione alla domanda concretamente proposta che la Corte fa discendere l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio.

A riguardo, pure si deve evidenziare come la pronunzia contenga al *paragrafo* 19 delle motivazioni un passo, apposto solo per completezza dell'argomentazione, in quanto privo di rilievo ai fini della decisione, dato che il credito contributivo per cui era causa era oramai prescritto, come dimostra la circostanza che, sollecitato a dare ragione del proprio interesse ad agire, il ricorrente prospettava (ma in via puramente astratta e limitatamente all'utilità del provvedimento richiesto) la possibilità di costituzione di una riserva matematica presso l'INPS a mente dell'art 13, l. 1338/1962, e cioè una misura praticabile solo per gli anni per i quali sia maturata prescrizione della contribuzione (senza dire che comunque l'omissione si riferiva al lontano biennio 2007-2009).

Ed a dimostrazione che ci si trovi dinnanzi ad un *obiter dictum*, insuscettibile di costituire precedente, basta aggiungere a riguardo che nei casi nei quali la contribuzione non può più essere versata, la presenza dell'INPS in giudizio è del tutto inutile, ove il ricorrente si limiti a richiedere, mediante il pagamento a sue mani di una somma *una tantum*, il risarcimento del danno di cui all'art. 2116 c.c. (mentre al contrario è necessaria, solo ove

¹⁰ Tanto da generare una certa confusione, ove si passi all'utilizzo che fa la dottrina della medesima nozione quando si verta in materia di accesso ai dati individuali detenuti dagli enti previdenziali: a riguardo v. CASALE, *Il diritto all'esatta configurazione amministrativa della posizione previdenziale individuale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Francesco Santoni. Radici e prospettive del diritto del lavoro nel tempo presente*. ESI, 2023, I, 577 (v. anche ID., *La sollecitudine del lavoratore rispetto all'integrità della sua posizione contributiva: un delicato equilibrio normativo tra tutele e autoresponsabilità*, in RCP, 2019, 5, 1448 ss.).

si chieda al giudice – ma non era questo il caso in questione – un risarcimento mediante la costituzione di una rendita matematica, essendo a tutt'evidenza necessario che sia parte del processo non solo il soggetto tenuto a pagare, ma anche l'Istituto che deve ricevere l'importo).

Sul punto, al *paragrafo* 19, si legge quanto segue: «Va pure evidenziato che la conclusione qui raggiunta non pone certamente alcun profilo di contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 8956, 17320 e 24924 del 2020) la quale ha sostenuto che, quando si chieda la condanna del datore al pagamento dei contributi, il lavoratore sia tenuto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio in cassazione e con effetto di annullamento del processo e rimessione del giudizio in primo grado».

A mente di quanto sopra si è detto circa il fatto che il credito per contributi per cui era causa era da tempo prescritto, già questa sola affermazione appare un fuor d'opera. Ma la sentenza non si arresta qui e, volendo a tutt'evidenza correggere quei precedenti, prosegue affermando che: «in senso contrario si è posta la successiva Cass., n. 20697/2022 la quale invece stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario ha concluso tuttavia per l'annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'Inps, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado».

Il punto raccoglie le sollecitazioni espresse dalla dottrina¹¹ in ordine alla circostanza che la mancata integrazione del contraddittorio sia suscettibile di sanatoria, senza necessità di dover iniziare daccapo il processo. In verità, come già in altra sede si è detto¹², i tre precedenti richiamati nella sentenza annotata non contengono nessuna massima di applicazione generale, poiché si tratta sempre di pronunzie rese in relazione a contribuzione propriamente “correlata”¹³ e, in quanto tale, assimilabile a quella volontaria o ai versamenti che danno vita alla stessa costituzione di riserva matematica, piuttosto che a quella obbligatoriamente dovuta *ex art.* 2115 c.c. a fronte dell'effettiva esecuzione di una prestazione lavorativa.

¹¹ A riguardo, v. CAPURSO, *Diritto all'integrità contributiva e litisconsorzio necessario*, in *RDSS*, 2021, 3, 571-576 e Id., *La condanna alla regolarizzazione contributiva o delle imprevedibili virtù del litisconsorzio necessario*, *ivi*, 2020, 4, 858-863.

¹² A riguardo, per brevità, rinvio a FERRANTE, *Litisconsorzio necessario, danno ed imposizione contributiva: suggerimenti per intendere correttamente una recente sentenza di legittimità*, in *WP D'Antona*, It., n. 450/2022.

¹³ Cioè dovuta agli speciali fondi “di solidarietà” per “esodati”, costituiti presso INPS, ma alimentati da versamenti datoriali, che richiedono di essere specificamente autorizzati con specifico provvedimento amministrativo dello stesso ente; si tratta di versamenti che hanno luogo in assenza degli ordinari presupposti di legge, poiché sussiste per costoro un divieto assoluto di prestazione, che fa sì che la contribuzione correlata sia una forma di contribuzione volontaria.

5. Conclusioni: “*entia non sunt multiplicanda*”.

In conclusione, ove si concordi sull’attualità del danno conseguente ad omissione, si dovrà concludere che la costruzione concettuale richiamata nella sentenza annotata circa il fatto che sussisterebbe «un diritto, di derivazione costituzionale, alla posizione contributiva», rischia di apparire davvero ultronea, poiché introduce un medio logico fra la pretesa all’accertamento dell’omissione e la pronuncia in tema di risarcimento, che non è necessario, ove si tenga conto che l’interesse che il ricorrente fa valere in giudizio (art. 100 c.p.c.) è sempre finalizzato (all’accertamento dell’illecito e) al (conseguente) risarcimento del danno.

Semmai si deve rilevare come al momento sembra mancare una precisa gerarchia quanto alle possibili forme risarcitorie del danno, posto che il ricorso a riguardo può prendere varie conclusioni: può proporsi una mera domanda rivolta solo nei confronti del datore di accertamento dell’obbligo (anche per contributi prescritti), ovvero di una richiesta di condanna al versamento seppur tardivo (con l’integrazione del contraddittorio, sulla cui obbligatorietà la Cassazione non sembra ancora essersi davvero pronunciata, ove si accolgano le critiche più sopra formulate in ordine alle tre sentenze del 2020), o ancora di un accertamento, cui si colleghi una contestuale domanda di risarcimento per omissione contributiva *ex art. 2116 c.c.* quando i contributi siano oramai prescritti (dovendosi in questo caso integrare il contraddittorio, come sopra si è detto, solo quando si richieda il versamento della riserva matematica *ex art. 13 della l. n. 1338/62*, mentre pure è possibile richiedere al datore il rimborso di quanto il lavoratore abbia anticipato per la costituzione della rendita matematica, o il pagamento di una somma *una tantum*, senza che sussista in giurisprudenza un criterio di priorità a riguardo).

In conclusione, allora, si deve ritenere che sussiste sempre un interesse ad agire che legittima la proposizione della domanda di accertamento, quando vi sia un’omissione, poiché questa pronuncia costituisce di per sé sola una sentenza di cui il lavoratore può giovare, o chiedendo lo spontaneo tardivo adempimento al datore, per quei contributi che ancora non si siano prescritti, ovvero agendo successivamente nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno.

Resta da dire, però, che la quintuplice scelta che si propone al danneggiato in caso di omissione (mero accertamento, condanna al versamento tardivo, condanna alla costituzione della riserva matematica, ovvero al rimborso delle spese sostenute e a tanto necessarie, o ancora alla liquidazione del danno con pagamento a mani del lavoratore) deve tenere presente sia il particolare regime di prescrizione (a) del credito contributivo, (b) del danno *ex art. 2116 c.c.* e (c) del diritto alla costituzione della riserva matematica (v. riassuntivamente Cass., 1° febbraio 2021, n. 2164), sia quella giurisprudenza di legittimità che, diffidando dalle testimonianze, richiede per accettare il versamento della riserva matematica che sia provata con documenti di data certa almeno l’esistenza del rapporto di lavoro e tanto anche a fronte di un’eventuale sentenza resa fra le parti del contratto senza

aver evocato in giudizio l'INPS, che può produrre effetto nei confronti dell'Istituto solo ove l'accertamento si fondi su documentazione di data certa¹⁴.

VINCENZO FERRANTE

¹⁴ Cass., 27 maggio 2019, n. 14416.